

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 486<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 22963

#### **CORTE COSTITUZIONALE**

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità costituzionale 22963

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 22963

#### **Seguito della discussione:**

« Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura » (4), d'iniziativa del senatore Torelli;

« Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza » (849).

**Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo:** « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-

trope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza »:

COPPOLA . . . . . Pag. 22971  
DE CAROLIS, *relatore* . . . . . 22965 e *passim*  
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 22965 e *passim*  
MARTINAZZOLI . . . . . 22967  
\* OSSICINI . . . . . 22971  
PECORINO . . . . . 22977  
PETRELLA . . . . . 22968  
TEDESCO Tatò Giglia . . . . . 22979  
VALITUTTI . . . . . 22974  
VENANZETTI . . . . . 22969  
VIVIANI . . . . . 22981

#### **ORGANISMI INTERNAZIONALI**

Elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri . . . . 22963

#### **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1976**

Annunzio di presentazione . . . . . 22963

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



**Presidenza del Vice Presidente VENANZI**

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 11,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**B A L B O , Segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Congedi**

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto congedo per giorni 13 il senatore Tanga.

**Annunzio di presentazione di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E .** È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ZUGNO, CATELLANI, DE VITO, BUZIO, CIPELINI, SEGNANA, ASSIRELLI e BALDINI. — « Modifica agli articoli 9 e 12, nonché alla Tabella A, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali » (2259).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro dei lavori pubblici:*

« Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di 2ª classe » (2260).

**Annunzio di presentazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 1976**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro hanno ieri presentato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 1976 (*Doc. XIII*, numero 4).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

**Annunzio di trasmissione di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri**

**P R E S I D E N T E .** Nello scorso mese di settembre i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

**Annunzio di trasmissione di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale**

**P R E S I D E N T E .** Nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« **Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura** » (4), d'iniziativa del senatore Torelli;

« **Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza** » (849).

**Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza »**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura », d'iniziativa del senatore Torelli; « Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ».

Dobbiamo procedere all'esame degli articoli accantonati.

Si dia lettura dell'articolo 50.

B A L B O , *Segretario:*

#### TITOLO V

#### DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

##### Art. 50.

##### (Disposizioni generali)

L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di

sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, ai fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

Le norme previste dalla presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta l'introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 41.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 50.

B A L B O , *Segretario:*

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

50.1

DE CAROLIS, PITTELLA

P R E S I D E N T E . Avverto che i senatori De Carolis e Pittella hanno presentato un nuovo testo di questo emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario:*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Le disposizioni previste nei commi precedenti, ad esclusione del primo, si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».

D E C A R O L I S , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento coordina le disposizioni sulla importazione, la esportazione ed il transito contenute negli emendamenti approvati o nel testo come pervenuto dalla Commissione. Infatti l'importazione, l'esportazione ed il transito sono soggetti, per quanto concerne l'autorizzazione, alla stessa normativa che riguarda l'autorizzazione per la coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego e commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre alcune disposizioni che evidentemente sono ancora più restrittive, come ad esempio il permesso concesso di volta in volta, a nostro avviso giustamente, devono essere limitate soltanto alle sostanze previste nelle tabelle di cui all'articolo 12.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Esprimo parere favorevole per le ragioni indicate dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 50.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 50 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 78. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario:*

Art. 78.

*(Pene accessorie)*

Alla condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 77, consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi del terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

I termini di durata previsti dal quarto comma dell'articolo 28 del codice penale sono raddoppiati.

Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio, nonché, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

La condanna comporta la confisca delle sostanze nonché dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 78.

B A L B O , *Segretario:*

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Alla condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 77, consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici anche se si tratta di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni ».

78.1

IL GOVERNO

*Sopprimere il primo ed il secondo comma, e, al terzo comma, sopprimere la parola: « altresì ».*

78.2

DE CAROLIS

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A seguito della presentazione dell'emendamento 78.2, dal momento che l'emendamento governativo tendeva a chiarire quello che si intendeva dire nel primo e nel secondo comma dell'articolo 78, poichè l'emendamento tende a sopprimere il primo e il secondo comma, credo sia opportuno ritirare l'emendamento 78.1.

D E C A R O L I S , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore.* Praticamente con l'emendamento 78.2 si intende sopprimere il primo e il secondo comma e la parola « altresì » in conseguenza della soppressione del primo e del secondo comma, perchè si ritiene di rinviare questo problema della regolamentazione delle pene accessorie alla riforma del primo libro del codice penale, laddove, per lo meno nel testo approvato dal Senato, è contenuta una sostanziale modifica che riguarda la non automaticità dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento 78.2 perchè in base ad esso rimangono in vigore gli articoli 28 e 29 del codice penale in base appunto all'attuale disciplina della interdizione dei pubblici uffici. Non appena il codice verrà modificato, l'interdizione verrà diver-

samente disciplinata e in realtà si applicheranno le nuove norme e rimane la regolamentazione ordinaria. Quindi parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 78.2, presentato dal senatore De Carolis ed accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 78 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 98. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario:*

Art. 98.

*(Provvedimenti d'urgenza del pretore)*

Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 95, 96 e 97, sentito l'interessato, e assunte se necessario le opportune informazioni, può adottare in via d'urgenza con decreto motivato, i provvedimenti indicati nei successivi articoli e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al Tribunale competente.

Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed è immediatamente esecutivo.

Il Tribunale può modificare o revocare il decreto pretorile.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 98.

B A L B O , *Segretario:*

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96, nonchè nella ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessità e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti

ti indicati nell'articolo 99 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al Tribunale competente ».

98.2

DE CAROLIS, PITTELLA

*All'emendamento 98.2 aggiungere il seguente periodo: « Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazioni dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere ».*

98.2/1

DE CAROLIS

*Al terzo comma sostituire la parola: « pretorile », con le altre: « del pretore ».*

98.3

DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 98.2 chiarisce che il pretore può adottare i provvedimenti di urgenza nel caso delle segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96 e nell'ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, cioè allorquando dichiarare la non punibilità ai sensi dell'articolo 79. L'adozione dei provvedimenti, che sono di carattere provvisorio perchè vi è sempre la trasmissione immediata degli atti al tribunale competente, è condizionata all'accertamento della necessità e dell'urgenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 98.2/1 si è venuti incontro all'esigenza di estendere anche al coniuge, ai figli o, in mancanza di essi, ai prossimi congiunti della persona da assistere la facoltà di rivolgersi al pretore per l'adozione di quei provvedimenti di urgenza così come era previsto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite per quanto riguarda gli interventi del tribunale.

MARTINAZZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAZZOLI. I relatori sono sicuramente assistiti da una robusta sensibilità estetica se è vero che con l'emendamento 98.3 chiedono di sostituire l'aggettivo « pretorile » con l'espressione: « del pretore ».

Inviterei ad esercitare la medesima attenzione anche sull'emendamento 98.2 perchè la lettura di un testo siffatto riesce asmatica e incomprensibile: « Il pretore che riceve segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96, nonchè nella ipotesi prevista dal terzo comma... ». Non potrebbero i relatori rendere più consona questa forma alla lingua italiana, prevedendo anche in questo caso, per quanto riguarda l'ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, un comma specifico? Credo che la comprensione del testo ne riuscirebbe meno inaccettabile. (*Commenti dal centro e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono d'accordo con l'emendamento 98.2 presentato dal relatore in quanto l'indicazione dell'intero articolo 97 era erronea e quindi occorreva far riferimento solo al caso di cui al terzo comma dell'articolo 97.

Sono d'accordo anche con il subemendamento in quanto non può non darsi il potere al pretore di provvedere in via di urgenza anche nell'ipotesi in cui riceva segnalazioni dal coniuge, dai figli e dai prossimi congiunti della persona da assistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 98.2, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 98.2/1, presentato dal senatore De Carolis. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 98.3, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 98 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**DE CAROLIS, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CAROLIS, relatore.** Signor Presidente, vi sono delle proposte di coordinamento. Per quanto concerne l'articolo 28, al primo comma, laddove è scritto: « le piante sopra indicate », occorre scrivere: « le piante indicate nell'articolo 26 ».

Inoltre all'articolo 71, terzo comma, dove è scritto: « Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite dal decreto di autorizzazione », pur essendo chiaro che ci si riferisce al primo comma, cioè alle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle prima e terza, suggerirei di aggiungere, dopo le parole: « sostanze stupefacenti o psicotrope », le altre: « indicate nel primo comma ».

Quindi il testo suonerebbe così: « Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nel primo comma diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione ».

All'articolo 77, nel testo modificato e approvato ieri, anzichè scrivere: « Le pene indicate », proponiamo di scrivere: « Le pene previste »...

**PETRELLA.** All'articolo 71, laddove il relatore propone di indicare le sostanze alle quali si fa riferimento, non si tratta di mero coordinamento perchè questo comma finisce per riguardare, nella sua attuale formulazione, anche le sostanze indicate nella seconda e nella quarta tabella...

**DE CAROLIS, relatore.** Sì, però c'è l'ultimo comma, collega Petrella.

**PETRELLA.** Se diciamo che è punito con le stesse pene chiunque produce sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione, è chiaro che vogliamo fare un elenco complessivo di tutte le sostanze.

Il relatore d'altra parte giustamente indicava che il comma, così com'è, è di una estrema chiarezza. Infatti si dice che colui che viola l'autorizzazione o produce sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle autorizzate è punito con le pene indicate nel primo comma o con le pene indicate nel quarto. Quindi questa ulteriore precisazione da inserire nel terzo comma dell'articolo 71 costituisce un qualcosa di più che potrebbe rendere più ostica l'interpretazione della norma che, così come è, è del tutto chiara.

**VALITUTTI.** Credo di avere il diritto di sapere se si coordina nel senso suggerito dal relatore o si lascia la norma come è già formulata, perchè il senatore Petrella si è riferito all'articolo 71.

**DE CAROLIS, relatore.** La proposta di coordinamento è legata a perplessità che sono sorte poichè è detto genericamente che le sostanze stupefacenti o psicotrope, nella norma finale prevista dall'articolo 106, sono tutte quelle indicate nelle tabelle previste dall'articolo 12 e poteva sorgere la preoccupazione che non si facesse esplicito riferimento al primo comma. D'altra parte la preoccupazione del senatore Petrella mi pare superata dato che l'ultimo comma fa riferimento ai fatti previsti dai commi precedenti, pertanto anche alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione, qualora ci si riferisca agli stupefacenti o sostanze psicotrope classificati nella tabella seconda e quarta.



L'espresso riferimento ai fatti previsti da tutti i precedenti commi mi pare che escluda ogni perplessità; mentre il chiarimento con riferimento a quella norma di carattere generale che ha dato luogo talvolta...

**PETRELLA.** La norma riguarda i preparati. Noi abbiamo escluso le preparazioni: abbiamo fatto una norma generale che riguarda tutte le preparazioni; si tratta di tutt'altra cosa. Comunque sia, debbo dire con franchezza al relatore che se vuole inserire la prima e la terza tabella procurerà delle difficoltà interpretative, mentre ora tali difficoltà in questo articolo non ve ne sono.

**DE CAROLIS, relatore.** Ed allora ritiro la mia proposta di coordinamento all'articolo 71 con esplicita dichiarazione che non vi è dubbio che il comma terzo si riferisce alle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dal comma primo.

Signor Presidente, illustro ora una proposta di coordinamento all'articolo 77. A questo articolo bisogna sostituire la parola: « indicate » con: « previste » ed aggiungere in fine: « ivi indicate », cioè indicate negli articoli 71 e 72.

**PRESIDENTE.** Pertanto l'articolo 77 così recita: « Le pene previste dai precedenti articoli 71, primo ed ultimo comma, e 72 si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che indebitamente rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate ».

**DE CAROLIS, relatore.** All'articolo 79, secondo comma, attualmente si legge: « modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui abbia fatto uso esclusivamente personale »; ebbene, invece delle parole: « sostanze stupefacenti o psicotrope » si dovrebbe leggere: « le sostanze medesime »; in tal modo non vi è dubbio che si faccia riferimento alle sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sulle proposte di coordinamento testè illustrate dall'onorevole relatore.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le proposte di coordinamento avanzate dal relatore, senatore De Carolis, agli articoli 23, 77 e 79. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

**Sono approvate.**

Passiamo alla votazione del testo unificato nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Venanzetti. Ne ha facoltà.

**VENANZETTI.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, al termine di questo dibattito, ma più ancora al termine del lungo e approfondito lavoro svolto dalle due Commissioni giustizia e sanità, possiamo compiacerci per il risultato cui si è pervenuti. In questo senso il voto dei senatori repubblicani è pienamente favorevole.

Non starò qui a ripetere nè a riassumere i tanti motivi che ci portano ad esprimere il voto favorevole. Del resto la replica di ieri del sottosegretario Pinto — a nome del Governo, certamente, ma anche come espressione del convincimento del nostro Gruppo — mi è sembrata del tutto esauriente.

Mi preme invece esprimere il mio parere su particolari critiche e rilievi mossi da alcuni settori dell'opinione pubblica e che hanno trovato eco sulla stampa. Si è detto che la legge giunge tardi. Può darsi che giunga in ritardo, ma non tardi. Leggi che investono problemi così delicati o si collocano nel processo di maturazione di una società e operano quindi una vera riforma oppure innovano quasi nulla ma anzi rafforzano i regimi precedenti. Basti pensare alla profonda

differenza tra la legge che stiamo per approvare e quella presentata nel febbraio 1973 dall'allora ministro della sanità Gaspari la cui impostazione fu definita « repressiva » dal collega Torelli in un suo intervento in Commissione. Al collega Torelli anch'io desidero dare qui riconoscimento per il suo intervento appassionato e per essere stato il primo ad affrontare in Parlamento il problema della droga con la presentazione di un organico ed avanzato disegno di legge.

Una legge di riforma può dunque fallire se arriva troppo tardi, ma può anche fallire se arriva troppo presto rispetto al grado di maturazione della società che la deve recepire. Ritengo ad esempio — e i colleghi democristiani non me ne vogliano — che se il *referendum* sul divorzio si fosse svolto qualche anno prima, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. E così ritengo sarebbe stato anche per questa legge se non avessimo raggiunto l'attuale grado di maturazione della società civile che è in grado di recepirla oggi, mentre forse non lo sarebbe stata qualche anno fa.

Un altro ordine di critiche che sono state mosse alla legge, e che potrebbero avere qualche fondamento, sono quelle che si riferiscono alla concreta possibilità di dare vita alle strutture per la repressione degli spacciatori, per la prevenzione, la cura e la riabilitazione nonché alla grave carenza di quadri e di personale che a queste strutture dovranno soprintendere.

Indubbiamente quello delle strutture è uno dei nodi principali della legge, ma io mi domando e domando ai critici di questa legge: quali erano, quali sono le alternative? C'è modo di prevenire o di curare in modo diverso i malati da droga? Certo queste critiche esprimono una sfiducia che si basa sulla disperante esperienza del funzionamento di molte altre strutture pubbliche. Lo sappiamo bene anche noi repubblicani che da anni non facciamo che incentrare la nostra polemica su questo aspetto. E tutti i settori che necessitano di profonde modifiche presuppongono un minimo di efficienza delle strutture pubbliche e una presa di coscienza di che cosa vuol dire real-

mente riformare, parola di cui troppo spesso si abusa.

Tutto ciò vale certamente anche per questa legge, a mio giudizio: o essa è capace di investire tutta la società civile oppure fallirà come falliscono le migliori intenzioni quando si pensa che fare una riforma significa solo fare una legge. Quante amare esperienze abbiamo fatto al riguardo, onorevoli colleghi, specie in questi ultimi anni! Ma non riverserò ora tutte le responsabilità sul Governo e sulle regioni dicendo: noi Parlamento abbiamo fatto una buona legge, adesso tocca a voi. No; io ritengo che la sua riuscita dipenderà da tutti noi, non tanto e non soltanto per quello che riusciremo a fare nello specifico settore della legge, ma per quello che riusciremo a fare in tutti i settori della nostra società. Se la scuola, se i servizi sanitari, se i servizi sociali resteranno quelli che sono oggi, questa legge rischierà di fallire. Soprattutto essa fallirà se proseguirà la caduta dei valori etici ed umani.

Quindi questa legge è anche un atto di fede nel futuro della nostra società, ma, come osservava il collega Ossicini nel suo bellissimo intervento della scorsa settimana, senza fede non c'è speranza e noi vogliamo dare speranza ai giovani che sono i più colpiti e comunque i più esposti alla malattia della droga.

Scriveva qualche tempo fa un giovane che aveva avuto esperienza di droga: « è difficile smettere, ci vuole maturazione dell'individuo, amicizia, umanità da parte degli altri e poi pazienza, tanta pazienza nelle persone che ci stanno intorno ». Una legge non sana un male così profondo dall'oggi al domani. Ci vuole fermezza e volontà politica, norme giuridiche e strumenti di intervento e di prevenzione certamente, ma anche molta, molta umanità. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

\* O S S I C I N I . Brevemente, come è mio costume, dirò perchè il Gruppo della sinistra indipendente è pienamente favorevole a questo disegno di legge e perciò vota a favore.

Nel fare questa dichiarazione di voto non posso esimersi dal ringraziare il rappresentante del Governo, il relatore e molti colleghi che hanno voluto benevolmente fare riferimento al mio intervento. E lo faccio non solo perchè ciò è doveroso, ma anche perchè mi sembra che ciò significhi, al di là della modestia del valore di quello che ho detto, un fatto di grande importanza: un nostro convergere su un piano ampiamente unitario nelle soluzioni che abbiamo dato. Se c'è un valore che va oltre la fatica che molti di noi hanno fatto (anche più di me) nel portare avanti questo disegno di legge, è proprio l'essere riusciti a trovare una larga convergenza che non solo ha importanza — come è ovvio — politica ed umana, ma ha un'importanza per il futuro, per il destino della legge stessa. Perchè — come diceva anche ottimamente il collega Venanzetti — le leggi hanno bisogno di una situazione concreta nella quale inserirsi. E sono d'accordo — e mi pare importante ripeterlo — sul fatto che le leggi sono importanti quando tengono a sancire il fatto delle profonde trasformazioni nel costume e nei rapporti umani e perciò seguono certe maturazioni della società, ma lo sono anche quando danno le strade per sviluppare queste maturazioni. C'è un rapporto dialettico tra legge e costume che va sempre tenuto presente, per cui le leggi debbono esprimere un certo tipo di modifica, di maturazione di esigenze che vanno evolvendosi, ma debbono dare anche le linee per cui queste profonde esigenze di costume si organizzino e trovino delle strade concrete e perchè esse non siano più deluse, ma aiutate a crescere.

È chiaro che questa legge sorge su una situazione di drammatiche difficoltà e troverà nel mondo della scuola, della sanità, dei rapporti umani, un ambiente difficilissimo per essere attuata. Allora il valore di questa mia dichiarazione di voto vuole essere proprio questo: forse proprio l'aver trovato, con una certa fatica, ma con grande buona volontà, questa larga convergenza, è l'espressione di un bisogno che c'è in tutti noi nel fare le leg-

gi. In particolare questa dolorosa legge viene a sanare problemi e dolori profondi che anche oggi trovano riscontro in notizie di stampa che ci drammatizzano e ci angosciano.

Tale convergenza ci dà la speranza che questa legge, che è così importante, trovi un terreno sul quale svilupparsi, trovi la possibilità di trasformare la società e siccome il valore morale della politica è proprio il limite in cui essa trasforma la società, il valore morale di questa legge sarà proprio nel coraggio con cui noi riusciremo a farla attuare. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge che abbiamo esaminato, risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 4, di iniziativa del senatore Torelli, presentato fin dal 25 maggio 1972, e n. 849, presentato dal Governo l'8 febbraio 1973. Vota a favore in coerenza con le iniziative legislative prese a suo tempo con tempestività, ma anche con sensibilità piuttosto isolate in quell'epoca. L'osservazione del senatore Venanzetti testè fatta circa la collocazione del momento giusto per varare certe riforme ci trova d'accordo: consentiteci però di rivendicare in questa sede — per quello che può valere quest'espressione — la sensibilità collocata in un'epoca in cui il fenomeno della diffusione della droga era certamente meno acuto e pubblicizzato.

Vota a favore con la consapevolezza di aver dato un contributo determinante alla soluzione di questo complesso, angoscioso e drammatico problema del nostro tempo, esprimendo un motivo di legittima ma misurata soddisfazione, non disgiunto da uno stato d'animo di trepidazione e di speranza, come è stato anche rilevato da altri colleghi in sede di discussione generale, per il tipo delle scelte operate nel segno della umana comprensione, per il profondo e radi-

cale mutamento dell'impostazione di fondo rispetto alla normativa vigente, per la prospettiva di validità del sistema operativo che abbiamo organizzato con le varie strutture previste e per la maggiore incisività delle più drastiche e severe misure di difesa sociale organizzate contro i veri e spietati responsabili di questa piaga.

È opportuno bandire, quindi, in questa sede ogni affiorante forma di enfasi o di trionfalismo ed accostarsi a questa materia, a queste soluzioni in spirito di umiltà — come diceva Ossicini l'altro giorno — sia per la serietà dell'argomento e della posta in gioco, sia per il grado di opinabilità che ogni soluzione comporta, sia per le gravi responsabilità che ci accomunano, sia infine perchè è doveroso dare atto del sostanziale e qualificato apporto di altri Gruppi politici di quest'Assemblea, che nel lungo, tormentato, defaticante e spesso misconosciuto lavoro delle Commissioni, Sottocommissioni, comitati vari, udienze conoscitive, hanno condotto unitariamente ad un approdo soddisfacente, degno delle migliori tradizioni del Parlamento italiano.

Questa notazione di riconoscimento di un impegno generale ed unitario non può esimermi, per la modesta parte di coordinatore che mi fu affidata dalla fiducia delle Commissioni riunite, di segnalare ai colleghi il particolare lavoro — consentitemi di dire — e anche la passione e il più assiduo impegno del presidente Viviani, del senatore Torelli, dei relatori De Carolis e Pittella, dei senatori Petrella, Argiroffi, Martinazzoli, Mariani, oltre che il contributo qualificato e costante dei sottosegretari Pinto e Dell'Andro che ci hanno seguito in Commissione e in Sottocommissione nel non facile compito di organizzare la complessa legge che stiamo per approvare.

Gli interventi ad alto livello dei colleghi che hanno parlato in sede di discussione generale mi esimono dall'entrare nei dettagli e dal ripercorrere le fasi più significative e scabrose del lungo *iter* parlamentare che ha caratterizzato la discussione delle iniziative legislative per esprimere invece un giudizio di sintesi ed alcune puntualizzazioni sui risultati raggiunti che, se non del tutto appaganti,

sono certamente accettabili e suscettibili di positive evoluzioni.

Per dare con serietà questo giudizio è necessario considerare anzitutto con obiettività il punto di avvio da cui hanno preso le mosse le iniziative a cui abbiamo fatto cenno e che è rappresentato, senza eufemismi, dal constatato fallimento della validità ed efficacia della legge 22 ottobre 1954, n. 41, rispetto al fenomeno della diffusione della droga e dell'esigenza non più eludibile di adeguare il nostro ordinamento statuale alle evoluzioni del generale consenso internazionale verso posizioni normative e concettuali più progredite. Rispetto a questa ultima esigenza ricorderò per inciso che assume speciale rilevanza il fatto che l'Italia nel mese di giugno 1974 si è decisa a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York sin dal 1961 ed il relativo protocollo di emendamento di Ginevra del 1962.

Per non ripetere argomentazioni e giudizi già espressi da altri sulla legge del 1954, circa la sua impostazione repressiva, le difficoltà interpretative, il formarsi di una giurisprudenza contraddittoria e confusa, richiamerò solo un effetto marginale, ma non secondario, e cioè l'aver determinato, tra l'altro, una grave ed incolmabile povertà documentale e statistica sulla situazione effettiva del fenomeno nel nostro paese, ciò che ha reso più arduo il nostro lavoro; carenza non compensabile con il ricorso alle informazioni provenienti da altri paesi per la riconosciuta intrasferibilità di dati e conclusioni tratti dallo studio di contesti con diverse connotazioni socioculturali oltre che da sistemi giuridici ignoti al nostro ordinamento, come ha ricordato ieri il relatore De Carolis. Ed è grande merito del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale aver promosso il convegno sul tema « Droga e società italiana » tenuto a Milano pochi mesi or sono, che costituisce il più serio tentativo su base scientifica e interdisciplinare di colmare questa lacuna e verificare gli svariati aspetti del fenomeno nella nostra comunità nazionale.

Partendo dunque dalla legge del 1954, da tutti criticata e ritenuta inefficace rispetto al fine, era logico che al legislatore si imponeva l'approntamento di uno strumento legisla-

tivo che elaborasse una strategia più fine ed accorta per contrastare l'aumento dei profitti, della criminalità e le potenzialità criminogene che si sprigionano dalla diffusione della droga. Ed ancora, avendo verificato nel corso di questo lungo periodo una chiara e sempre più accentuata conflittualità tra norma e realtà che ha prodotto solo incapacità di azione e anche ipocrisia, era necessario interrogarsi per sapere se si voleva insistere su questa via o si voleva al contrario rinunciare ad attribuire alla legge penale una capacità di cui era chiaramente dimostrata l'inefficacia e la ridotta validità.

È vero che la legge penale, oltre la sua immediata possibilità operativa, deve avere la generale attitudine di affermare, nella maniera più solenne, i valori che una società coltiva, tuttavia sarebbe grave colpa insistere nel sanzionamento di alcuni comportamenti, che sono frattanto valutati sotto angolazioni radicalmente diverse e quindi è più che prevedibile che la norma non raggiungerà per quella via i suoi fini e creerà anzi, ai più vari livelli, invincibili atteggiamenti di inaccettazione.

Mi sia consentito ancora per un momento insistere su questo punto centrale delle scelte operate, anche per contestare la tesi contraria di parte missina, sostenuta non so con quanto convincimento e con quanta strumentalizzazione, sulla presunta permissività della nuova legge. A parte la confusione concettuale e terminologica, consapevole o meno, di ipotesi differenti come la depenalizzazione, la liberalizzazione, la criminalizzazione, potrebbe soltanto sostenersi che il valore della penalizzazione del consumatore, anche se inesistente a livello di repressione, potrebbe operare sul piano della deterrenza. Ma anche sotto quest'aspetto, riportandomi alle conclusioni del citato convegno di Milano su « Droga e società », ripeterò che l'esperienza non lascia dubbio ormai che i soggetti proclivi o già dediti all'uso della droga sono insensibili alla minaccia della pena. Gli studi epidemiologici e clinici sulla diffusione del fenomeno e sulla personalità dei drogati confermano i dati dell'esperienza. Se poi ci riferiamo in particolare al mondo dei giovani che è quello più esposto e che più ci interessa,

dobbiamo sottolineare il fatto che la minaccia della pena entra addirittura a sostenere una delle loro principali motivazioni. Nella cultura dei giovani di oggi l'uso della droga è spesso divenuto il simbolo di una volontà di trasgressione nei confronti dei valori e delle leggi della società degli adulti. La pena, specialmente quella della carcerazione, costituisce nella concezione di questi giovani il suggello formale che la società rifiuta e pone sul loro comportamento di protesta.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge che ci accingiamo a votare è di grande rilevanza sia sul piano sociale sia su quello della lotta alla nuova criminalità nelle complesse formule in cui subdolamente si articola e si evolve. La limitata depenalizzazione del detentore, agganciata all'obbligo della cura, è un preciso obiettivo, come ha affermato il collega Petrella l'altro giorno, e un efficace strumento per colpire gli spietati e cinici produttori e mercanti di sostanze stupefacenti, sia interni che esterni, oltre che essere un'autentica testimonianza di umana pietà.

Riteniamo di aver compiuto, con norme equilibrate ma severissime per la vigilanza, il controllo, lo spaccio; realistiche per le altre ipotesi; sperimentali per quanto attiene le strutture e coerenti con gli impegni internazionali e con lo sforzo che si tenta in molte parti del mondo per arginare la piovra della droga, un preciso e ineludibile dovere per tutta la società e per i nostri figli, tentando di rompere la catena di complicità che lega in un patto scellerato quanti vogliono dentro e fuori la nostra comunità nazionale il sovvertimento dell'ordine costituito. Certo non è solo con questa legge, che deve rappresentare un punto di partenza e non di arrivo, che pensiamo di debellare questo male nuovo e immenso del nostro tempo: vi è il discorso più a monte sulle cause, sul modello di sviluppo della società, sul modo di applicazione della legge, sull'interpretazione della stessa, sulle strutture e sui mezzi, sul rapporto fiduciario che si instaurerà fra i pubblici poteri e le vittime della droga. La legge considerata nel suo insieme e non evidenziata, soltanto per comodità, in alcune disposizioni può essere considerata un primo traguardo non di-

sprezzabile; essa contiene una risposta seria alla domanda di giustizia anche in questo settore ed ha un disegno coerente riscontrabile nelle diverse soluzioni adottate; un disegno che si riconosce in quel fine di personalizzazione della risposta punitiva che è insieme atto di giustizia nei confronti del reo e momento di responsabilità verso la società. Abbiamo detto che si tratta di un passo iniziale, ma di un passo decisivo verso ulteriori impegni in difesa della società. Occorrerà verificare successivamente nell'esperienza concreta se la bontà dei propositi e speranza delle soluzioni troverà conforto e riscontro adeguato. Siamo ben consapevoli infatti che la voce, la volontà del legislatore potrebbero consegnarsi all'incomprensione e alla confusione se non si rintracciano e si riscontrano prolungamenti paralleli all'impegno dell'interprete che in questo caso non è solo il giudice ma una più vasta platea di destinatari pubblici e privati. Questa legge è un fatto decisivo e importante ma non può e non deve esaurire il nostro impegno di comprensione e di solidarietà verso la gioventù disorientata e verso altre componenti sociali in crisi. Vi sono cause sociali, colpe e responsabilità che toccano anche noi, per cui occorre porre mano insieme ad un processo di revisione del modello di sviluppo per modificare situazioni, rapporti, valori e comportamenti che hanno creato lo stato di crisi delle strutture esistenti determinandone il rigetto da parte dei giovani. Occorre, come ha detto il senatore Torelli, non scandalizzarsi di certi fenomeni che la società stessa ha creato, ma raccogliere invece il messaggio disperato di una generazione che rifiuta di entrare in certe strutture. Questa legge inizia tale processo e pertanto, essendo un fatto positivo ed evolutivo, sarà votata dal Gruppo della democrazia cristiana. *(Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge consta di ben

106 articoli contro i 26 articoli della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, di cui intende prendere il posto nel nostro ordinamento. Questa sproporzione non è dovuta solo al fatto che nel frattempo il fenomeno della droga nella nostra società ha raggiunto gigantesche proporzioni per cui occorrono più numerose statuizioni normative al fine di padroneggiarlo, ma anche e soprattutto al concetto al quale si sono voluti ispirare — come diceva ieri il senatore Pinto — gli autori del disegno di legge che hanno ritenuto di elaborare e approntare nello stesso testo sia la legge propriamente detta che il suo regolamento applicativo.

Riteniamo che questa commistione non sia un pregio ma un difetto della legge: se si fosse evitata la commistione, rinviando al regolamento le norme che, per il loro contenuto, sono regolamentari, lo sforzo si sarebbe concentrato sulle norme generali che avrebbero certamente guadagnato in chiarezza e concisione.

Pur se fatto nascere tanto pletorico e con norme sia legislative che regolamentari, è giusto tuttavia che il disegno di legge diventi al più presto legge e prenda il posto della smilza legge n. 1041 del 1954, nata arcigna e severa ma divenuta via via impotente, forse a cagione della sua stessa indiscriminata severità, ad aggredire un fenomeno che, oltrepassando certe dimensioni quantitative, ha mutato anche la sua qualità ed è perciò diventato un fenomeno sostanzialmente diverso da quello che si volle colpire nel 1954. La legge del 1954 volle essere fondamentalmente repressiva, punendo con le stesse pene gli spacciatori e i consumatori abusivi di sostanze stupefacenti per fini non terapeutici, senza differenziazioni nella quantità né nella qualità delle stesse sostanze e solo lasciando al giudice il potere di scegliere tra 3 e 8 anni di reclusione e tra lire 300.000 e 4 milioni di multa. È vero che la stessa legge prevede il potere del pretore di ordinare, previo accertamento medico, il ricovero di consumatori di sostanze stupefacenti per sottoporli a cure disintossicanti, ma questo potere fu previsto solo nei riguardi di chi, a causa di grave alterazione psichica, si rendesse comunque

pericoloso a sè e agli altri o riuscisse di pubblico scandalo, e perciò non tanto per fini curativi e rieducativi, quanto per fini di pubblica sicurezza e tranquillità.

Il salto di qualità che intende effettuare questo disegno di legge è per l'appunto quello di apprestare due differenti tipi di intervento: l'intervento repressivo inteso a colpire assai più severamente i produttori e i commercianti abusivi di droga e l'intervento inteso a curare e a rieducare i tossicodipendenti, cioè coloro che sono dediti all'uso di stupefacenti per fini non terapeutici e che per ciò stesso sono in stato morboso. I primi, cioè i produttori e commercianti abusivi non consumatori, commettono un delitto le cui vittime sono i tossicodipendenti, mentre questi commettono, come si usa dire in America, un delitto senza vittime, cioè un delitto che colpisce se stessi.

Proprio per questa ragione i tossicodipendenti, persecutori di se stessi, sono malati e devono essere trattati come tali: la società deve riconoscere che ha nei suoi membri tossicodipendenti una parte inferma del suo corpo e che perciò le spetta non di colpirli, ma di curarli per risanare se stessa.

Colpire i tossicodipendenti come autori di crimini, anzichè curarli come cittadini infermi, può produrre e in realtà produce l'effetto non solo di perpetuarli, ma di moltiplicarli.

La società non deve commettere l'errore di trasformare in suoi nemici i suoi membri più deboli e infelici. Questo disegno di legge ha l'innegabile pregio di voler eliminare questo grave errore dal nostro ordinamento e dal nostro costume. Ma quello che abbiamo chiamato, non senza fondamento, salto di qualità del disegno di legge non viene da esso effettuato senza limiti e pericoli che sono palesi in alcune sue norme e dei quali dobbiamo non trionfalisticamente essere consapevoli per non esserne sopraffatti nell'applicazione della legge.

Il primo limite è nella difficoltà oggettiva di distinguere tra tossicodipendenti che siano solo consumatori e tossicodipendenti che siano anche spacciatori, sia pure di modiche quantità. C'è il pericolo che la non punibilità assicurata dall'articolo 79 ai tossicodi-

pendenti in possesso di modiche quantità possa operare nella realtà come una specie di uscio aperto al commercio praticamente lecito di piccoli spacciatori di modiche quantità di stupefacenti.

Il secondo limite è nell'intervento della magistratura, onorevole Dell'Andro. Il disegno di legge, nel predisporre l'intervento curativo e rieducativo, rende sostanzialmente obbligatoria la cura dei tossicodipendenti in certe circostanze e con certe garanzie. Il procedimento previsto dal disegno di legge per l'intervento dell'autorità giudiziaria che deve ordinare la cura nei casi in cui è ritenuta necessaria, di concerto con i competenti organi sanitari, non è di facile applicazione e probabilmente dovrà essere semplificato allume dell'esperienza, ma riconosciamo che l'ordinamento non offre alternativa all'intervento dell'autorità giudiziaria, una volta imboccata la strada che il disegno di legge ha scelto.

Tuttavia non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione di fronte a questo nuovo fardello di compiti e di obblighi che addossiamo alla nostra magistratura e che si inserisce nella tendenza sempre più accentuata a scaricare sul potere giudiziario nuove funzioni e nuove responsabilità alle quali, oltre tutto, i giudici non sono preparati per il tipo della loro formazione e il sistema della loro scelta.

Temiamo che, non resistendo a questa tendenza, non tardi molto a venire il giorno in cui la nostra magistratura sarà paralizzata dalla stessa immensità e varietà dei suoi compiti.

È fallace e pericolosa, onorevoli colleghi, la pretesa di innovare ed arricchire le competenze della magistratura e di conservarla tuttavia invariata nel suo *corpus* tradizionale.

Il terzo limite è inerente al differenzamento delle pene a carico dei produttori e degli spacciatori abusivi, a seconda della qualità più o meno nociva e della quantità più o meno rilevante delle droghe prodotte e spacciate. Per difendere la distinzione che privilegia le droghe dette leggere, uno scrittore americano ha scritto che chi usa la marijuana può essere indotto a fare uso del-

l'eroina perchè le due sostanze sono ritenute ugualmente pericolose. Ma noi riteniamo che abbiano più ragione coloro che hanno osservato che normalmente si comincia dall'uso delle droghe leggere e che perciò queste droghe, proprio perchè privilegiate, sono all'inizio della squallida e fatale carriera dei tossicodipendenti.

Il quarto limite infine è quello dell'inesistenza delle strutture che sono presupposte per il passaggio effettivo dal sistema repressivo al sistema curativo e rieducativo dei tossicodipendenti.

Il disegno di legge, in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, attribuisce al Ministero della sanità il potere di dettare le direttive e i criteri per l'indirizzo ed il coordinamento della prevenzione, della cura e della riabilitazione dagli stati di tossicodipendenza, ed assegna le relative funzioni di intervento alle regioni, specificando gli organi, gli strumenti e i modi con i quali le regioni debbono intervenire per l'effettiva attuazione della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Senonchè le regioni debbono creare i suddetti organi e strumenti che ancora non esistono. È vero che è previsto l'intervento dello Stato nell'ipotesi in cui non provvedano le regioni, ma neppure l'intervento suppletivo dello Stato può essere immediato e tempestivo.

Bisogna riconoscere che sotto questo profilo il disegno di legge concede troppo credito sia alla capacità delle regioni che a quella dello Stato di intervenire efficacemente e prontamente in un campo in cui è quasi tutto da inventare e in cui le invenzioni veramente fruttifere, come ci dimostra l'esempio di altri paesi che sono partiti assai prima di noi, sono estremamente difficili.

È giusto avere abbandonato il sistema repressivo e avere scelto il sistema curativo, ma abbiamo ragione di ritenere che questa scelta sia stata fatta senza un'idea precisa, in tutti noi, delle oggettive difficoltà che specie in Italia bisogna superare in un breve periodo di tempo per creare un sistema curativo che non resti sulla carta, ma operi non mediocrementemente nella realtà. Se questa idea ci fosse stata, probabilmente non si sarebbe fatto assegnamento solo sulle nuove

strutture che bisogna creare pressochè *ex novo*; ma si sarebbe fatto anche lo sforzo di utilizzare intanto quelle esistenti per quanto imperfette esse siano.

Anche per questa ragione è giusto, signor Presidente, non indugiare ed approvare prontamente la legge e metterla in applicazione nella certezza che abbiamo molto da imparare dagli altri paesi, partiti, come dicevo, prima di noi, ma che abbiamo soprattutto da imparare da noi stessi, dalla paziente applicazione dei nostri sforzi, dalla alacrità del nostro spirito di ricerca e di sperimentazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il flagello della droga, che fa strage soprattutto tra i giovani, è un flagello proprio del nostro tempo; non direi, senatore Coppola, di un determinato tipo di società, ma è proprio del nostro tempo: se ne assorbono, per così dire, i germi sottili nella stessa aria che i giovani d'oggi respirano per vivere e crescere. Forse sono sulla strada giusta per ricercare le cause di questo nuovo tipo di flagello universale coloro che indagano sulla posizione nuova della gioventù nel mondo d'oggi, posizione nuova non reversibile e tuttavia suscettibile di differenti sviluppi e nella quale si cumulano gli effetti di fenomeni multipli, tra i quali primeggiano le stesse profonde trasformazioni delle basi materiali della vita umana.

Mentre dura l'indagine che ha per suo oggetto un mondo del tutto nuovo in cui noi anziani viviamo con un'anima antica, è possibile e talvolta giusto prestare intanto attenzione ad osservazioni, sia pur parzialmente illuminanti, come ad esempio quella alla quale di recente ha dato colorito risalto un nostro poeta: Pierpaolo Pasolini. Talvolta i poeti sanno leggere nei fenomeni profondi della società quello che tardano a scoprire i sociologi. Orbene, Pasolini ha scritto che la droga è un surrogato che riempie nell'animo giovanile un vuoto di cultura, intendendo la cultura nel suo significato antropologico, cioè come modo di vivere e perciò di pensare e di credere di un popolo in un determinato momento storico. Egli ha scritto che il consumismo edonistico attualmente imperversante ha distrutto ogni cultura pre-



cedente per crearne una propria, fatta di pura produzione e consumo, e quindi di falsa felicità. Il vuoto di cui soprattutto soffrono i giovani è dovuto alla perdita dei valori di una cultura già vitale, non sostituiti da quelli di una nuova cultura, non potendo originare alcuna cultura vera la brutale brama di felicità consumistica.

Se ho beninteso Pasolini, onorevoli colleghi, egli ha voluto dire che in quello che ha chiamato « penitenziario consumistico » del nostro tempo i giovani non possono essere e non sono animati dalla forza vitale di operosi ideali morali e che nella droga non esprimono e non soddisfano che il loro desiderio di morte per inettitudine a vivere; perciò sarebbe la stessa società, come società puramente consumistica ed edonistica, a fare dei giovani nel loro insieme una piaga sociale forse ormai insanabile della quale l'uso della droga non sarebbe che un'incisiva e particolare manifestazione. Perciò il poeta contesta alla nostra società, a questa nostra società, lo stesso diritto di intervenire per tentare di salvare i giovani non potendo la stessa società ucciderli e nel medesimo tempo salvarli. Se c'è qualcuno, egli si domanda, che accorgendosi, inconsapevolmente magari, e magari attraverso mitizzazioni sottoculturali, di questo, cioè del vuoto morale e culturale determinato dal consumismo, vuole morire, come può una società che gli offre di sé un così tragico e ripugnante aspetto impedirgli di farlo?

Io non traggo, onorevoli colleghi, — e sono giunto alla fine — dalla visione pessimistica del poeta la conclusione che dunque questa legge non solo è inutile ma ipocrita e illegittima; traggo solo il senso del suo limite; nel momento di approvarla dobbiamo sapere che la vera e più importante battaglia contro la droga non si combatte e soprattutto non si vince con questa legge o con leggi simili, pur se utili e indispensabili, ma solo con un supplemento d'anima della nostra società, solo con un suo nuovo slancio morale e vitale che la sollevi sulla pura gestione del consumismo e la renda capace di ridestare con il suo modo di essere e di operare, nell'anima dei giovani, il loro entusiasmo morale e la loro innata generosità.

Daremo la nostra approvazione a questo disegno di legge in questa più ampia prospettiva e altresì, senatore Petrella, con il compiacimento di non aver ceduto allo scetticismo di alcuni nostri colleghi che ne temevano la discussione qui nella nostra Aula.

È stato detto che talvolta la libertà muore per la paura di morire. Anche il Parlamento rischia di morire per la paura che alcuni hanno dei suoi dibattiti specialmente qui in Aula. Noi non abbiamo questa paura perchè abbiamo fede nel Parlamento. E se non avessimo questa fede non avremmo nessuna ragione di essere qui dentro.

Perciò siamo lieti di aver contribuito, volendo il dibattito che ora si conclude, sia al maggior prestigio del Parlamento e sia alla maggiore autorità della legge. (*Applausi dal centro-destra.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pecorino. Ne ha facoltà.

P E C O R I N O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dalle repliche che i relatori senatori Pittella e De Carolis e dalle dichiarazioni dei sottosegretari di Stato senatore Pinto e onorevole Dell'Andro traspare evidente lo stato di disagio e lo sforzo da essi compiuto per ricordare il principio della libertà individuale con la detenzione di modiche quantità di droga, il principio della non punibilità del drogato con la persuasione e curabilità del drogato stesso e col suo successivo reinserimento nella società.

E il disagio diventa ancora maggiore quando da più parti si sostiene che questo disegno di legge è molto lacunoso e non lascia soddisfatti per cui si prevedono a breve scadenza modifiche e rattoppi. Così sono previsti gli esami di riparazione ed il guaio è che questa riparazione, se verrà, arriverà dopo guasti colossali e irreparabili.

Giustamente si è detto che il punto nodale della divergenza sta proprio nell'ultima parte della legge e sta qui non perchè questa parte politica non vuole e non intende accettare — anzi — il principio della curabilità e quindi del recupero del drogato,

ma perchè, a conoscenza dell'intima essenza e delle specifiche doti negative del soggetto, refrattario normalmente a tutte le cure, dedito inevitabilmente e ineluttabilmente al proselitismo, come confermano tutte le dichiarazioni tecniche degli specialisti del ramo, confortati da secolari esperienze nel campo pratico della medicina, appunto per questo riteniamo che non può essere lasciato libero di decidere tra la cura o la resistenza.

Qui non si tratta solo di condannare o depenalizzare, ma si tratta di curare e per curare è doveroso trovare la via giusta e il luogo adatto, lontano dai rifornimenti e dagli stimoli.

La tossicomania infetta perchè la droga piace e piacendo crea proseliti, infettando gli altri; non si spiegherebbe altrimenti la sua diffusione in così breve tempo. E quando parlo di infezioni, il senatore Pittella sa (e mi dispiace che non sia presente) a cosa mi riferisco perchè è medico come me; che poi il drogato sia tra l'altro vittima di tutta una frustrazione sociale, è condiviso ed accettato: il volere risolvere il problema della droga modificando solo mentalità e costumi sociali è giusto, ma lontana, molto lontana ne è la conclusione ed i drogati non possono aspettare. Appunto anche per questo debbono essere allontanati da questa attuale società proprio durante la cura e non con l'arresto, senatore Coppola. Debbono essere isolati per curarsi, altrimenti si continuano ad infettare...

C O P P O L A . Dove li vogliamo mandare? Al manicomio?

P E C O R I N O . Se non li si può arrestare li si deve mandare in ospedale a curarsi. (*Interruzione del senatore Viviani*). Se voi non l'avete previsto non ho colpa io. (*Interruzioni del senatore Coppola e del senatore Viviani*). L'avete previsto ma tra cent'anni.

Lo dicono tutti che i drogati non possono aspettare; ma che cosa non possono aspettare? Ad essere depenalizzati ma non ad essere curati!

Noi non crediamo, tranne rare eccezioni, alla cura volontaria, come poco crediamo alla reale e definitiva disintossicazione e al

reinserimento dei drogati; pur tuttavia non solo non ne critichiamo il principio ma ne sollecitiamo l'attuazione. Il punto che sostanzialmente ci differenzia non è il principio della depenalizzazione, quali che possano essere state o siano le sottigliezze giuridiche espresse in quest'Aula, ma è l'avere consentito con l'articolo 79 la libertà per ogni cittadino di possedere modiche quantità di droga e peggio ancora senza discriminazione alcuna fra i prodotti delle sei tabelle dell'articolo 12, per poi usarle.

Questo è il primo passo verso la liberalizzazione totale della droga e l'articolo 79 dimostra l'incongruenza della legge che si vorrebbe prefiggere la cura dei drogati, consentendo loro di continuare a drogarsi ufficialmente. Una sola giustificazione forse: la proverbiale rilasciatezza della persecuzione e della repressione (ecco perchè la 1041 non funzionò; non è che non funzionò contro i drogati perchè era troppo repressiva ma non funzionò neanche contro coloro che la spacciano; è la permissività che non l'ha fatta funzionare per quanto riguarda gli spacciatori) così come fino ad oggi dimostrato, e la certezza per inveterata esperienza della remora per l'istituzione di questi famosi organi di persuasione, di cura e di reinserimento, hanno determinato il consenso all'uso di modica quantità di droga, onde forse la convinzione di poter diminuire il commercio clandestino; ma purtroppo così non si curano e non si reinseriscono i drogati che, invece, continueranno loro stessi a spacciare e a drogarsi.

E forse non inopportuna a chiarire le idee è stata ieri la preoccupazione e la precisazione, a salvaguardia dei colleghi medici, fatta dal senatore Pinto, che sicuramente conosce le distorsioni di questa nostra società e dei nostri politici, facili e capaci a ribaltare sui più deboli le loro gravi responsabilità politiche e di gestione.

Non è il sequestro delle dosi eccessive che può soddisfare ma è la detenzione e l'uso indiscriminato di modiche quantità di droga che ci preoccupa. Non è la semplice fiala di morfina, tenuta a salvaguardia dell'urgenza che ci scandalizza, ma è invece la fiala di eroina che difficilmente è terapeutica che ci

sbalordisce. Così non si vede poi quale nesso logico ci sia tra la preoccupante denuncia dell'allargamento del fenomeno ed il giudizio positivo del Governo sulla legge che per venire incontro alle esigenze largamente avvertite depenalizza la detenzione della droga.

Che poi questa legge sia immediatamente attuabile ci rende scettici, sia per tutte le difficoltà economiche connesse che per tutte le difficoltà di programmazione e di gestione che così rinviando *sine die* le norme preventive e curative. Questa legge era attesa da tutti, pur con scopi e intendimenti diversi, e molti sono coloro che con l'inserimento dell'articolo 79 sono rimasti delusi e quindi scontenti: tra questi le povere madri ed i padri afflitti per il destino dei loro figli, costretti ad assistere impotenti alla loro rovina, incapaci di comprendere perchè lo Stato li abbandona e li colpisce nei loro sentimenti più profondi. Ma loro non sanno che in questa Italia più che il buon senso vince sempre il rumore delle piazze.

Appunto per questi motivi ed anche per quanto tutti gli oratori del Movimento sociale italiano - Destra nazionale hanno precedentemente detto, noi votiamo contro questo disegno di legge, con l'augurio che presto un ripensamento di tutte le parti politiche possa riportare in Aula la complessa questione per una più corretta e realistica disciplina. (*Applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Giglia Tedesco Tatò.

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .** Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, il voto convintamente favorevole del nostro Gruppo corrisponde al contributo che abbiamo dato alla elaborazione di questo provvedimento, contributo che fa sì che ci si riconosca largamente — come dirò — in questa legge. Il nostro voto favorevole vuole contemporaneamente contribuire a sottolineare il contributo innovatore, per molti aspetti trasformatore, del provvedimento.

Voglio ricordare anch'io la validità del fatto che per la prima volta si depenalizza realmente e compiutamente l'uso degli stupefacenti e che questa depenalizzazione assume rilievo adeguato in relazione alla volontarietà e non alla obbligatorietà della cura. In secondo luogo si indica una politica sanitaria che pone l'accento sul ruolo e sulla responsabilità delle strutture pubbliche nella lotta all'uso della droga. Voglio sottolineare, dato che anche or ora abbiamo udito riecheggiare una ben diversa richiesta, che lo si fa non collocando in ghetti i drogati, ma volendo compiere un passo avanti in una generale azione di prevenzione e di recupero, di cui fa parte organicamente la lotta alla droga. In terzo luogo, inasprendo duramente le pene che colpiscono gli spacciatori, si compie una scelta di politica criminale, valida più in generale e non solo in relazione a questa legge.

Comunque questo provvedimento consentirà, per un verso, e imporrà, per l'altro, di riparare alle ingiustizie realizzate a seguito della legge tuttora in vigore, stimolerà l'approntamento di strumenti adeguati perchè esso possa pienamente dispiegare la sua validità, inciderà in positivo — noi riteniamo — anche nel costume, in una materia delicata come questa. In una parola possiamo dire che questa legge apre un processo riformatore.

Dicendo questo, tuttavia, non ne nascondiamo in alcun modo i limiti. Lo ha ampiamente documentato il collega Petrella nella discussione generale. Riteniamo negativo che, nonostante le nostre reiterate proposte, non sia stato introdotto il principio dell'affidamento in prova per i drogati che compiano piccolo spaccio oppure siano responsabili di piccoli reati contro il patrimonio onde procacciarsi la droga. Tale scelta, a nostro avviso, sarebbe stata coerente con la depenalizzazione e avrebbe introdotto una ulteriore, valida condizione per il recupero dei drogati. Questa nostra proposta non è stata accolta, tuttavia i colleghi della maggioranza non hanno potuto negarne la validità. Di questo prendiamo atto, tanto più che da parte nostra — e ci auguriamo non solo da parte nostra — la questione verrà riproposta al momento in

cui complessivamente discuteremo della modifica del codice penale.

Altra zona d'ombra che ci sembra preoccupante riguarda il delicato settore farmaceutico. Non convincenti sono apparse le obiezioni mosse in Commissione alla nostra proposta di garantire la pubblicizzazione totale della produzione e del commercio delle sostanze psicotrope. Il fatto che non si sia voluto fare questa scelta, ha conseguenze anche su altri aspetti della legge. Vorrei, solamente per inciso, riferirmi alla travagliata discussione che ha avuto luogo ieri a proposito delle tabelle di classificazione delle sostanze psicotrope, e del controllo di queste; ci si è trovati a fare i conti, sia pure in modo tortuoso, con il fatto che la scelta della pubblicizzazione è stata rifiutata.

Infine, voglio sottolineare che per alcuni aspetti non sono state accolte nostre proposte che avevano una validità tecnica specifica (mi riferisco alla proposta di attribuire compiti autonomi e primari all'Istituto superiore di sanità per quanto riguarda la elaborazione delle tabelle).

Senza dubbio i limiti del provvedimento, ai quali qui ho sommariamente accennato, sono indice di incertezza e contraddizioni, non certo da parte nostra, che hanno lasciato il loro segno in un provvedimento pur positivo, frutto — e questo è anche importante rilevare, come ha già fatto il collega Coppola — di un nuovo clima dialettico che si è instaurato tra le forze politiche.

Certo, adesso molto dipenderà dall'attuazione della nuova legge a livello giurisprudenziale (si tratterà di seguire il nuovo strumento che abbiamo creato) e a livello delle strutture sanitarie. Ieri abbiamo rilevato la esiguità degli stanziamenti perchè senza dubbio, soprattutto in una generale inadeguatezza delle strutture sanitarie di carattere preventivo, l'attuazione di questa legge incontrerà gli ostacoli che conosciamo. Voglio tuttavia rilevare che la legge stessa è uno stimolo ulteriore ad accelerare i tempi di quella generale riforma di tutto il settore sanitario, la quale trae i suoi motivi di urgenza non solo da questo problema.

L'attuazione dipenderà anche dal clima generale e dal movimento di opinione pub-

blica che, così come è stato vivace per chiedere il provvedimento, deve restare un elemento di sollecitazione permanente per utilizzarne fino in fondo tutte le potenzialità.

Proprio per questa ragione vorrei aggiungere, dato che la polemica è sempre viva nel paese, che quanti oggi pongono l'accento soprattutto, o addirittura esclusivamente, sui limiti e sulle insufficienze di questo provvedimento, obiettivamente sottovalutando il risultato che si raggiunge, smobilitano il movimento rispetto alle grandi potenzialità che la legge stessa offre. Inoltre non possiamo sottacere come da parte di alcuni la critica alla legge celi una contorta, sottaciuta posizione a sostegno della liberalizzazione. Abbiamo detto e ripetiamo che, per sua natura, il movimento operaio e con esso noi comunisti siamo estranei ad una posizione simile, necessariamente individualista, e che porta alla degenerazione anarchica della libertà. Su questo della droga, come su tutti i problemi, poniamo l'accento non sull'individualismo ma al contrario sulla responsabilità sociale dell'individuo verso la società e della società verso l'individuo. Ci siamo battuti per la depenalizzazione, per la volontarietà della cura, non per affermare un presunto, e impropriamente detto « diritto civile », ma per determinare un condizione essenziale per lottare in modo adeguato contro una piaga sociale da estirpare.

Sulle cause, sulle connotazioni di questo grave fenomeno dirò anch'io che il discorso va portato avanti in modo serrato e con impegno. Da parte nostra la sollecitazione, che anche in questa sede vogliamo rivolgere agli amici e colleghi di tutte le forze politiche dell'arco costituzionale, è la necessità di andare oltre, di comprendere che non basta parlare della droga come di una sorta di male oscuro e non basta neppure — me lo consenta il collega Valitutti — denunciare genericamente la responsabilità del consumismo. Non siamo al cospetto nè di un male misterioso nè di un male inevitabile. La stessa società in cui viviamo, su cui attecchisce il turpe commercio della droga, ha creato per sua natura il terreno favorevole alla sua ricezione. La massimizzazione del profitto, l'efficientismo e la competitività

fini a se stessi, l'alienazione che da ciò deriva, sono i termini di quella distorta scala di valori che tuttora presiede al nostro sviluppo. Per questo siamo convinti che la vera lotta alla droga è nella quotidiana battaglia trasformatrice della società, in quella riforma non solo sociale, ma intellettuale e morale che è bandiera del movimento operaio e del Partito comunista.

Del resto, se il fenomeno della droga non è dilatato come da destra si vorrebbe far credere, questo è perchè altri modelli vengono concretamente offerti ai giovani nell'invito, che certo non è solo nostro ma in primo luogo nostro, alla organizzazione della lotta per cambiare la società.

Ci riconosciamo largamente in questa legge perchè sostituisce alla repressione, non l'indifferenza, ma l'impegno ad un intervento positivo da parte della società. Certo una legge non basta nè risolve, ma è anche essa una scelta di valore — e come tale l'abbiamo compiuta —, uno strumento di lotta per cambiare.

A questo riguardo vorrei aggiungere che, se è esplosa la richiesta di una nuova legge, di un nuovo costume nei confronti dei tossicomani, ciò non è avvenuto solamente e principalmente in conseguenza della gravità del fenomeno che pure non vogliamo sottovalutare, ma perchè a mio avviso è cresciuta la coscienza della società la quale non tollera più impostazioni repressive, inique quanto fallimentari. Il richiamo alla coscienza civile che faceva il collega Venanzetti vorrei farlo anch'io per sottolineare che la vera forza di questa legge, oltre che nelle sue norme, sta proprio nella coscienza civile che è cresciuta.

Consentitemi, per concludere, di sottolineare che senza dubbio l'opposizione della destra alla legge non deriva solo dal fatto che essa rompe modelli repressivi e anacronistici (e questo l'abbiamo inteso riecheggiare anche poco fa). Questa opposizione, questa ostilità della destra deriva anche da un fatto politico, cioè dal modo come alla legge stessa si è pervenuti, cioè da quella ampia elaborazione e ricerca comune, travagliata, complessa, difficile, come sempre è ogni momento di sintesi e di ricerca uni-

taria, ma positiva. E per questo vorrei terminare dicendo che in un momento in cui tanti e così gravi sono i problemi del nostro paese auspichiamo che una consimile convergenza si verifichi anche su altri terreni. Anche da questa legge, dall'esperienza che tutti insieme abbiamo vissuto, esce confermata la nostra convinzione che ogni questione della vita nazionale si risolve sempre e solo con una grande linea unitaria e democratica che coinvolga tutte le forze sane e decisive del paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame per il quale ho l'onore di rendere la dichiarazione di voto a nome del Gruppo socialista è sicuramente importante e delicato, affrontando un fenomeno angosciante, in conseguenza del quale ogni giorno di più la droga dilaga, mietendo vittime; e vittime sono non solo quelle che addirittura giungono al sacrificio della vita, ma anche quelle che, da un lato, finiscono per non riuscire a dare le loro energie, pur preziose, al bene comune e dall'altro cadono fatalmente in devianze che troppo spesso si concludono in manifestazioni criminose. Per questo il legislatore ha fatto bene a preoccuparsi del fenomeno, anche sapendo che l'equilibrio psico-fisico dell'uomo si basa su un tessuto così fragile e sottile per cui la minima alterazione biochimica è sufficiente per distruggerlo. Fondata è, dunque, la preoccupazione del legislatore, anche se dobbiamo pur riconoscere che non è la prima volta che affronta questo grave problema. Ma noi dobbiamo dire — certi di non poter essere smentiti — che questa volta il legislatore si è posto di fronte al fenomeno della droga in modo del tutto diverso, radicalmente diverso da quello tradizionale. Fino ad oggi aveva previsto una sola soluzione: la repressione, strumento sicuramente necessario, ma da usare con saggezza e con equilibrio, perchè non si ri-

torca contro chi lo usa ottenendo l'effetto contrario a quello voluto, desiderato, previsto. Ma se la repressione è stata il solo obiettivo del legislatore dal 1954, il nuovo, invece, ha inteso approfondire l'indagine, ricercare le cause individuali, morali, sociali, politiche, economiche per scoprire la ragione del dilagare della droga, scoprendo come molto spesso chi si droga, e specialmente i giovani, lo fa per evadere dalla realtà; il che rappresenta un particolare di quel più complesso processo di alienazione dell'uomo che in questo nostro disagiato periodo ci affligge non poco. Avere individuato questa causa che, forse, è la principale, ha messo il legislatore in una posizione diversa, più consapevole, più responsabile, più attenta di fronte al fenomeno.

Dicendo questo non vogliamo mitizzare la legge; non diciamo affatto che ora tutto sarà risolto; al contrario ci sarà ancora molto da fare. Non possiamo aspettarci che miglioramenti particolari e gradualisti, almeno fin quando avremo come modello di società quella consumistica in cui l'obiettivo è sempre e solo il bene materiale, in cui il metro è sempre e solo il denaro. Accontentiamoci, quindi, che il legislatore si sia posto di fronte al fenomeno in ben altra posizione di quella esclusivamente repressiva, con un orizzonte aperto, pensando soprattutto alla prevenzione, alla cura, al reinserimento del drogato.

Per quanto riguarda la prevenzione, la legge dedica ad essa ampio spazio, cominciando dalla prevenzione primaria che consiste prima di tutto nell'accurata sorveglianza ed in un puntuale controllo della produzione, della fabbricazione, del commercio e del consumo. La prevenzione si allarga e si vivifica, poi, giungendo nelle caserme e nelle scuole, a livello di insegnanti, alunni, genitori, attraverso l'informazione dei gravi danni che la droga può produrre. Se la prevenzione non potrà servire a tutto, ecco la cura: una cura che non dovrà consistere nell'isolare il drogato, nel considerarlo un infetto, come da qualche parte si è osato richiedere, ma dovrà piuttosto preparare il reinserimento del drogato nella società. A questo proposito la legge non a caso ha previsto

i centri medici e di assistenza sociale, quei centri che devono avere una *équipe* multidisciplinare. Di fronte al drogato non basta il medico (abbiamo sentito proprio ora certi ragionamenti da parte di un medico che ci hanno fatto capire il pericolo di affidarci soltanto all'opera del medico) ma accanto ad esso ci sarà lo psicologo, il sociologo, l'assistente, l'educatore e la legge esige da tutti una competenza specifica perchè la generica incompetenza cui troppo spesso ci troviamo di fronte in molti campi (ed in quello che ci interessa in particolare) non serve certo a curare e tanto meno a reinserire. Troviamo nella legge alcuni valori che ci sembrano utili, che non sono solo enunciazioni (come non lo furono, per esempio, quelle contro la violenza nella Costituzione) allorchè si dice che deve essere pienamente rispettata la personalità del drogato, oppure che occorre conservare il segreto, anche per quanto riguarda indagini e terapie specifiche, cercando così di creare un ambiente favorevole al drogato nei cui riguardi non potranno essere usati criteri autoritari o coercitivi.

È tutta, dunque, una nuova metodologia quella che si è cercato di creare, nella quale la depenalizzazione ha un preciso senso. Solo volendo speculare sui concetti e sulle parole si può confondere depenalizzazione con liberalizzazione: sono due cose assolutamente diverse, come hanno già dimostrato sia il senatore Coppola sia il senatore Valitutti e quindi non insisto. La legge non liberalizza nulla. Infatti non è vero che questa legge consenta la detenzione della droga; tanto ciò è illecito che in ogni caso si giunge alla confisca della droga stessa. Il discorso è un altro: depenalizzare vuol dire solo affermare una causa di giustificazione, vuol dire che il legislatore, il quale ha il diritto di tipicizzare certi fatti per dare alla loro violazione la tutela penale, può anche, in particolari situazioni, stabilire che quei fatti non debbono essere puniti. Tutto qui. Ed è inconcepibile che si gridi allo scandalo per la depenalizzazione, quando siamo tutti d'accordo nel dire che la stessa legge del 1954 voleva la depenalizzazione e che solo un grave errore interpretativo di una giurisprudenza

non certo illuminata ha condotto ad una interpretazione cui la magistratura è potuta giungere solo ignorando ancora una volta l'articolo 12 delle pre-leggi.

Siamo, dunque, tutti d'accordo che non si deve penalizzare il drogato, e che anzi è controproducente. Nonostante ciò — autentica irrisione — i nostri censori, i nostri critici hanno fatto un lugubre panorama e tragiche previsioni come conseguenza della depenalizzazione, dopo di che essi stessi hanno subito l'impatto con la realtà; e cosa hanno concluso? Non depenalizzazione, ma la condanna sia soltanto per contravvenzione; come chi va troppo veloce in automobile! E siccome si erano spinti fino al punto da prevedere in caso di recidiva l'arresto, hanno fatto marcia indietro e hanno detto: niente arresto, bastano 300.000 lire di ammenda, con la conseguenza — forse non del tutto involontaria — di consentire di drogarsi a chi non ha problemi economici mentre chi non ha denaro vedrà convertirsi l'ammenda in arresto. Questa la soluzione che dalla estrema destra si sarebbe voluta.

È giusta dunque la depenalizzazione che non rappresenta affatto una liberalizzazione ed è contenuta in termini rigorosi; occorre, infatti, che la quantità che si rintraccia all'assuntore di droga non sia eccessiva in relazione a quella che potrebbe detenere per il suo fabbisogno, per il caso che si tratti di tossicomane; altrimenti la quantità deve essere modica.

E vorrei ora accennare a quell'altra norma che è stata una norma sofferta e che rappresenta un principio di progresso, oltretutto un modo per rompere la catena di omertà che congiunge il drogato allo spacciatore. Mi riferisco all'articolo che impone a colui che è stato prosciolto di testimoniare. Abbiamo sentito dire qui (e non senza meraviglia) che questa è una norma inutile perchè tanto tutti i cittadini sono tenuti a deporre; si è trascurato il fatto che l'articolo 348, invece, non consente al cittadino di deporre quando sia stato implicato nello stesso processo, anche se prosciolto, se il proscioglimento non è avvenuto in giudizio per non aver commesso il fatto o perchè il fatto

non sussiste; ipotesi questa che non ci riguarda.

Ed allora l'ipotesi prevista è valida. Nè si dica, come ho sentito dire, che in questo modo si eleva a testimone il drogato. Qui si dimenticano i principi fondamentali del nostro sistema: il principio del libero convincimento, il principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice. È bene naturale che anche il drogato possa testimoniare! Sono superati fortunatamente i tempi della prova legale in cui la donna classificata meretrice non poteva deporre; in cui per contrastare la deposizione dell'uomo occorreavano quelle di numerose donne! Sono finiti quei tempi! Nel nostro sistema chiunque può deporre, vincolato dall'obbligo di dire la verità, salva la valutazione del giudice, tenuto a dare conto del suo convincimento nella motivazione. In questo quadro i drogati sono testimoni (e non capisco come ci si possa meravigliare) in processi di ben altra importanza di quelli della droga.

Voglio fare riferimento ad un ultimo punto, cioè al fatto che da troppe parti si è sentita elevare l'accusa di permissività della legge. È questa un'accusa demagogica; è una propaganda di bassa lega, a meno che la legge non sia stata letta. Infatti il disegno di legge in esame aumenta le pene agli spacciatori; e non accetta la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere al fine della liberalizzazione di queste ultime. Abbiamo negato questa possibilità e l'abbiamo fatto responsabilmente sapendo che anche con la droga leggera, come ci hanno confermato illustri scienziati, si può giungere alla tossicodipendenza e spesso essa rappresenta l'anticamera della droga pesante! Non è una legge permissiva se si pone in questa rigorosa posizione ed inoltre ha affermato (re-spingendo istanze che potevano avere anche una qualche legittimità) che neppure il drogato il quale spaccia piccole dosi, anche gratuitamente, per uso personale di terzi va esente da pena, pure essendo colpito con una pena meno pesante. Questa non è una legge permissiva: è, sì, una legge che affonda le radici nella realtà, che vede le cose come sono, che pone e propone soluzioni le quali non siano solo di rigore, ma anche di uma-

nità. È una legge che rifugge dalle catastrofiche previsioni che sono state fatte da chi forse è abituato a guardare alle proprie spalle, a guardare al passato. È una legge che si fonda su una speranza — questo sì — come giustamente diceva nel suo magistrale intervento il senatore Ossicini: è una legge che si fonda sulla speranza di poter creare un mondo migliore; e questo è l'obiettivo cui tendiamo.

Ebbene a questa legge hanno dato notevole contributo tutti i senatori, e in particolare, naturalmente, quelli delle Commissioni congiunte; ma non posso non ricordare in modo del tutto singolare il senatore Coppola che ha presieduto la sottocommissione con grande dedizione e con lui non posso non ricordare i due relatori De Carolis e Pittella che hanno fatto il lavoro che voi tutti avete potuto apprezzare, oltre al contributo notevolissimo che ci ha dato il Governo nelle persone dell'onorevole Dell'Andro e del senatore Pinto. E noi sappiamo quanto la loro opera sia stata ardua e faticosa dovendosi svolgere avendo da un lato il disegno di legge del senatore Torelli, che costituiva una apprezzabile apertura, e dall'altro il disegno di legge governativo, che seguiva la vecchia via.

Per queste ragioni il Gruppo socialista voterà a favore di questo disegno di legge. E lasciate che nell'occasione esprima un augurio: che questa legge sia davvero il prodromo di una nuova legislazione capace di dare al nostro paese un volto più civile e più umano. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 4 e 849, con l'avvertenza che il titolo risulta così formulato: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari